www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

RIFIUTO CER 150106: IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI O ... "INSALATA MISTA" DI IMBALLAGGI?

Considerazioni a margine della Sentenza della Corte di Giustizia Europea - Sez. II del 11.12.2008

A cura del Dott. Daniele Grandesso
Tecnico della Prevenzione ARPAV

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

A dicembre dello scorso anno la Corte di Giustizia Europea ha emesso un'importante Sentenza (riportata in calce all'articolo) che finalmente ha posto fine ad un'annosa *querelle* su cosa identificasse di preciso il codice CER 15.01.06, definendo il concetto di "imballaggi in materiali misti".

Tuttavia alcuni problemi in concreto ancora si pongono, come vedremo in seguito, specie nel caso che questi rifiuti siano destinati al recupero in procedura "semplificata".

Qualche tempo fa, era il novembre del 2006, affrontavo in un mio precedente articolo il problema degli "imballaggi misti"[1].

Evidenziavo come questo codice era diffusamente utilizzato dalle aziende come "jolly" per smaltire non solo imballaggi di varia natura, ma anche rifiuti indifferenziati facilmente collocabili nel medesimo cassone, quali rifiuti urbani, da spazzamento strade e pulizia di locali.

Nello stesso articolo fornivo una mia personale interpretazione, alla luce della realtà constatata sul territorio, su ciò che intendevo per "imballaggi in materiali misti" prodotti da un'azienda.

Interpretazione che, oggi, risulta di segno opposto rispetto alla Corte Europea.

Secondo il mio precedente ragionamento, l'imballaggio misto doveva intendersi come un contenitore nella cui unitarietà erano rinvenibili materiali merceologicamente diversi, facilmente disassemblabili.

Per definirne la natura "mista" focalizzavo l'attenzione sulle caratteristiche possedute dal singolo imballaggio.

A suo tempo ho portato due esempi: i tank da un metro cubo destinati allo stoccaggio di liquidi, costituiti da un serbatoio in PET ad alta densità, una gabbia metallica di protezione ed un basamento in tavole di legno e gli imballaggi dei "resi di edicola", costituiti da supporti cartonati, plastica e cellophane.

Ma gli esempi possono continuare: custodie di CD e di musicassette (plastica e carta), cassette di frutta e verdura (plastica, legno, metallo, carta), imballaggi di elettrodomestici o apparecchi elettrici ed elettronici (cartone, polistirolo, plastica, gomma piuma), damigiane (vetro, legno, plastica).

D'altra parte, se il Codice Europeo dei rifiuti aveva esplicitamente previsto singoli CER per i vari rifiuti da imballaggio, perché poi inserirne uno che ne permettesse l'accorpamento da parte del produttore?

In assonanza alla Sentenza Europea, nella normativa della Regione Veneto tale codice era già stato previsto per una miscellanea di rifiuti di imballaggio di diversa

[1] *L'articolo è intitolato "Com'è nata un'indagine sui rifiuti ovvero cronaca di un accertamento"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

natura, ma solamente nel caso provenissero dalla raccolta urbana differenziata e fossero costituiti dal cosiddetto rifiuto "multimateriale" contenuto nelle campane (vetro-plastica-lattine)[2].

La successiva selezione e recupero non deve comunque avvenire in impianti operanti in regime semplificato, dal momento che tale operazione è vietata per rifiuti urbani, come previsto dal comma 7 dell'art. 216 del Testo Unico Ambientale.

Come si vede il caso è diverso dall'attuale, in quanto non si tratta di rifiuti derivanti da singole attività commerciali o produttive.

Vediamo ora in concreto il dettato della Sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Europea in data 11 dicembre 2008.

La questione sollevata dinanzi alla Corte concerne un carico di rifiuti costituito esclusivamente da rifiuti da imballaggio, anche se di natura diversa, oggetto di contestazione di violazione amministrativa nell'anno 2005 (formulario con dati inesatti).

Vengono infatti menzionati: "*sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi di cartone*" (punto 11).

Da questo punto di vista, dato che nel carico contestato non sono presenti rifiuti di altra natura, ne consegue che per "imballaggi in materiali misti" deve intendersi esclusivamente tale tipologia di rifiuto, con esclusione quindi di altri rifiuti indifferenziati di qualsivoglia natura, anche se presenti in percentuale minoritaria.

Tale precisazione è doverosa dato che non è ancora del tutto scomparsa l'infausta teoria del "codice prevalente", che vede accettata la prassi di attribuire a miscugli o accorpamenti di codici CER diversi il codice del rifiuto presente in percentuale maggiore.

La Sentenza rileva che la direttiva 75/442/CEE (recepita nel D. Lgs. n. 22/97) non impone espressamente agli Stati membri di adottare misure specifiche che obblighino il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti.

D'altra parte i Giudici della Corte europea riconoscono che l'art. 4 della stessa direttiva, che mira ad attuare il principio di precauzione, deve applicarsi anche all'operazione di "deposito temporaneo", ancorché lo stesso articolo non precisi il contenuto delle misure da adottarsi per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Per tali motivazioni la Sentenza conclude che:

[2] *DGRV n. 1794 del 5 luglio 2002, pubblicata in BURV n. 78 del 13/08/2002.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

"*il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati*".

Ad ogni buon conto, applicando il noto modus operandi dei mastri bottai che vuole "un colpo al cerchio ed uno alla botte", i Giudici europei premettono che:

"*Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003*".

Nel caso italiano, a dire il vero, le misure atte a garantire una separazione dei rifiuti da parte del produttore si evincono in via indiretta e precisamente nel caso in cui i rifiuti codificati con CER 150106 vengano inviati a recupero in impianti che operano in procedura "semplificata".

Per quanto concerne il recupero dei rifiuti non pericolosi in regime "semplificato", il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 (modificato ex D.M. n. 186/06) detta ancora le regole del gioco, in virtù della deroga richiamata dal terzo comma dell'articolo 181-bis e dal quinto comma dell'articolo 214 del Decreto Legislativo n. 152/06.

Ad oggi, infatti, deve ancora vedere la luce il nuovo decreto interministeriale previsto dal secondo comma del citato articolo 214 che fissa nuove modalità, norme tecniche e condizioni per il recupero dei rifiuti non pericolosi in "semplificata", nonché le caratteristiche dei "sottoprodotti" ottenuti dal recupero dei rifiuti.

Attendiamo fiduciosi il provvedimento sostitutivo del Consiglio dei Ministri, che deve essere emanato entro marzo 2009[3].

Scorrendo il D.M. 5/02/98, troviamo citato il codice 15.01.06 in quattro punti dell'Allegato 1, suball. 1 relativamente al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi:

- al punto 1.1, relativamente a rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
- al punto 3.3, relativamente a sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e di poliaccoppiati carta, plastica e metallo
- al punto 14.1, relativamente a r.s.u. o speciali non pericolosi, escluse le frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, destinate alla produzione di CDR

[3] Vedi il comma 5 dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- al punto 17.1, relativamente a r.s.u. ed assimilati, escluse le frazioni omogenee derivanti dalla raccolta differenziata, destinate alla produzione di gas da pirolisi e gassificazione

Negli ultimi due punti citati (14.1 e 17.1), viene fatto solo un generico riferimento alla composizione merceologica del rifiuto in ingresso (rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo l'avvenuta separazione delle frazioni recuperabili).

Il punto 1.1.2 parla viceversa di un rifiuto costituito esclusivamente da cartaccia e rifiuti di carta e cartone, non menzionando quindi la presenza in misura apprezzabile di altre tipologie di rifiuto, anche di imballaggio.

Ciò farebbe intendere l'impossibilità di accorpamento, da parte del produttore, di vari imballaggi di natura diversa, con assegnazione del codice CER 150106, per destinarlo ad un successivo recupero in procedura semplificata secondo il punto 1.1 sopra citato.

Analogo ragionamento può essere fatto relativamente al punto 3.3.2, che definisce il rifiuto in ingresso come sfridi e scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica, metallo.

In tutti e due i casi citati è quindi doveroso osservare che il legislatore italiano, dettando precisamente le caratteristiche dei rifiuti in ingresso a impianti operanti il recupero in procedura semplificata, ha già implicitamente obbligato di fatto il produttore a garantirne le caratteristiche merceologiche di omogeneità nel caso vengano destinati a tale specifico recupero.

Sarebbe stato interessante, a questo punto, conoscere l'effettiva destinazione del carico di imballaggi in materiali misti oggetto della Sentenza della Corte Europea.

Se il carico di rifiuti CER 150106 fosse stato destinato ad un impianto operante in procedura "semplificata" secondo i punti 1.1 o 3.3 del D.M. 5/02/98, e quindi con l'obbligo di sottostare alle disposizioni sopra menzionate, il ragionamento dei Giudici andrebbe perlomeno rivisto sotto una diversa luce.

Dott. Daniele Grandesso
Tecnico della Prevenzione

Pubblicato il 20 febbraio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI IN*formazione* **2009**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)